

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di Carte Nazionali dei Servizi Tessere Sanitarie TS/TS-CNS – ID 2713

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinrete.it e www.sogei.it

CHIARIMENTI

1. Domanda

Capitolato d'oneri- Art 9 Garanzia provvisoria.

Al punto c) di pag 17 il capitolato descrive la possibilità di ulteriore riduzione del 10% della garanzia, cumulabile con le altre di cui ai punti a) e b), in caso presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche. Il foglio di calcolo proposto nella documentazione sembra non tenere in considerazione questa possibilità. Si chiede di verificare se il foglio xls proposto sia affetto da errore nella formula.

Risposta

Nel confermare che il file "ID 2713 - Allegato 4 - Foglio di calcolo riduzione garanzia provvisoria e def" riporta un piccolo refuso nella formula di calcolo della riduzione complessiva, si fa presente che il Capitolato d'oneri, al paragrafo 9, indica correttamente la modalità di calcolo dell'importo della garanzia, che per comodità si riporta di seguito:

Importo base x (1 – % riduzione a o b) x (1 – % riduzione c) x (1 – % riduzioni d).

Si fa, infine, presente che il suddetto file excel rappresenta un mero ausilio, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, per la determinazione della riduzione complessiva da applicare.

2. Domanda

Capitolato d'oneri – Art 6 Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova.

.... L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Si segnala a codesta amministrazione che sul portale ANAC sono presenti due sezioni FVOE per l'OE; ossia FVOE1 e FVOE2. Il secondo dovrebbe essere in adozione a partire dal 1° gennaio c.a. Si chiede di confermare che l'OE è tenuto a caricare i documenti per la comprova esclusivamente nella sezione FVOE2.

Risposta

Si conferma che il concorrente è tenuto a caricare i documenti per la comprova nella sezione FVOE2.

3. Domanda

Capitolato d'oneri RIF14 - la rispettiva quantità stimata (52.650.000 di TS-CNS e 5.850.000 di TS). Nello stesso documento è indicato anche il valore n 50.700.000 carte di TS-CNS.

Quale è la quantità da prendere in considerazione per la quotazione del prezzo?

Risposta

Il prezzo complessivo offerto calcolato dal sistema sarà determinato sulla base delle quantità stimate riportate nella seconda tabella del paragrafo 3 del Capitolato d'oneri.

4. Domanda

Intendiamo partecipare in RTI composta da 3 aziende. Potreste confermare che ciascun soggetto potrà fatturare a Sogei direttamente la propria parte?

Risposta

Si conferma.

5. Domanda

Si prega di confermare che la personalizzazione in Braille è richiesta nella fase di personalizzazione della carta, non nella fase di produzione della carta vuota.

Risposta

Si conferma.

6. Domanda

Capitolato tecnico RIF 5.1.1.

Soddisfare i requisiti espressi all'articolo 35 'Dispositivi sicuri e procedure per la generazione di firme qualificate' del CAD e successive modifiche e pratiche di attuazione di riferimento - Essendo una società estera, avendo trovato difficoltà ad identificare il corretto riferimento, potreste inviarci il link per recuperare l'articolo 35 del CAD.

Risposta

Con il seguente link è possibile accedere alla sezione del sito dell'Agenzia per l'Italia digitale relativa al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD):

<https://www.agid.gov.it/it/agenzia/strategia-quadro-normativo/codice-amministrazione-digitale>

7. Domanda

Capitolato tecnico RIF 5.1.1.

L'amministrazione aggiudicatrice può confermare che sia DES che 3DES devono essere supportati dal prodotto?

Risposta

Si conferma.

8. Domanda

Capitolato tecnico RIF 5.2 e 5.2.2.4.

Potreste confermare la suddivisione e le quantità delle carte tra standard e bilingue Bolzano, sia TS che TS-CNS?

Risposta

In generale la percentuale delle TS e delle TS-CNS bilingue per Bolzano si colloca tra l'1% e il 2% del totale complessivo.

9. Domanda

Capitolato tecnico RIF 5.2 e 5.2.2.4.

Si prega di confermare che le TS-CNS e TS-CNS bilingue hanno le stesse caratteristiche di sicurezza fisica.

Risposta

Si conferma.

10. Domanda

Capitolato tecnico RIF 5.2 e 5.2.2.4.

Si prega di confermare che come per il contratto in corso l'inchiostro OVI non è richiesto.

Risposta

Come riportato nel paragrafo 5.2 del Capitolato tecnico dovranno essere adottati specifici accorgimenti grafici per ridurre il rischio di falsificazione della carta, quali ad esempio:

- micro scrittura;

- scritte effettuate con inchiostri rilevabili solo alla luce di WOOD;
- optical variable ink;

Se non si usa l'optical variable ink (OVI), si dovrà, quindi, usare uno degli altri accorgimenti.

11. Domanda

Capitolato tecnico RIF 5.2 e 5.2.2.4.

Si prega confermare che le card standard TS-CNS e bilingue hanno lo stesso design base.

Risposta

Le tessere TS-CNS standard e bilingue prevedono due layout differenti (cfr Capitolato tecnico paragrafi 5.2 e 5.2.1.4).

12. Domanda

Capitolato tecnico RIF 5.2 e 5.2.2.4.

Si prega di verificare che TS-CNS standard e bilingue abbiano lo stesso chip (incluso lo stesso sistema operativo e le stesse applet).

Risposta

Si conferma.

13. Domanda

Capitolato tecnico RIF 5.2.

Il cliente si riserva il diritto di dare indicazioni circa la grafica ed apportare modifiche grafiche durante la durata del contratto. Potreste fornire un numero massimo di cambiamenti grafici attesi nell'ambito del contratto?

Risposta

Non è possibile fornire una previsione del numero massimo di cambiamenti grafici attesi in quanto questi dipendono da eventuali variazioni della normativa di riferimento.

14. Domanda

Capitolato tecnico RIF 6.3.

Potreste confermare che questa sezione è riferita al Middleware che sarà fornito dall'aggiudicatario?

Risposta

La sezione è riferita a tutti i software necessari al funzionamento delle tessere di tipo TS-CNS, quindi oltre che al Middleware, anche ai servizi di Certification Authority (cfr Capitolato tecnico paragrafo 5.1.6) e all'eventuale software per l'estensione di validità della componente CNS (cfr Capitolato tecnico paragrafo 7.2.2).

15. Domanda

Si chiede la conferma che la partecipazione alla gara in oggetto non sia subordinata all'abilitazione delle categorie merceologiche indicate nel CPV di gara.

Risposta

Visto che, come indicato nella Determina a contrarre, la tipologia di gara prescelta è quella della procedura aperta ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 comma 4, lettera a), D.lgs. 36/2023, la partecipazione alla stessa non è vincolata all'abilitazione di specifiche categorie merceologiche o di specifici CPV. Per presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema www.acquinretepa.it e poi segui quanto indicato dal wiki specifico rinvenibile al seguente link: https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Partecipazione_ad_una_Gara. È possibile ricercare la presente gara all'interno della sezione "Altri Bandi".

16. Domanda

Capitolato d'oneri - §3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI – Pag.9.

I prezzi unitari a base d'asta e le relative quantità specificate – 45.630.000 TS-CNS x 1,20€ + 5.070.000 TS x 0,70€ - definiscono un importo totale a base d'asta pari a 58.305.000 €.

Si chiede di confermare che, nel rispetto dell'importo totale offerto e a fronte di una minore richiesta di TS, la quantità di TS-CNS possa essere incrementata.

Risposta

Come indicato nel paragrafo 3 del Capitolato d'oneri *“il quantitativo dell'Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno della Committente nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro stesso. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per la Committente”* che, in corso di vigenza contrattuale, potrà procedere, nei confronti di ciascun aggiudicatario, alla richiesta di produzione di tessere di tipo TS e/o di tipo TS/CNS in base alle proprie specifiche esigenze nel rispetto solamente del massimale di cui all'art. 3 comma 5 dello schema di Accordo Quadro e del vincolo di produzione minima di tessere di tipo TS/CNS di cui all'art. 3 comma 13 dello schema stesso. Si fa altresì presente che, come indicato nel paragrafo 2.1 del Capitolato tecnico, *“in condizioni standard di erogazione del servizio la Committente richiederà la produzione di tessere di tipo TS-CNS”* e che *“sarà prevista la possibilità per la Committente di richiedere formalmente in qualsiasi momento la produzione di tessere di tipo TS in luogo della produzione di tessere di tipo TS-CNS o viceversa sulla base del verificarsi di specifici fattori esogeni quali ad esempio: la scarsità di chip, l'introduzione di nuova normativa, il riordino delle modalità previste per l'identità digitale, l'abolizione della CNS...”*.

17. Domanda

Capitolato d'oneri - §3.1 DURATA – Pag.9.

Da CT: *“In particolare, il Fornitore sarà tenuto a garantire ed erogare le attività di manutenzione in garanzia delle funzionalità software della TS-CNS per tutta la durata del relativo certificato digitale (6 anni), con riferimento a tutti i certificati di autenticazione inseriti in ciascuna CNS/TS fornita. Resta fermo quanto previsto al paragrafo 7.1.3 del Capitolato tecnico.”*

Si chiede di confermare che le *“funzionalità software della TS-CNS”* oggetto delle attività di manutenzione in garanzia sono esclusivamente riferite al middleware; ovvero, si chiede di specificare in dettaglio quali software sono oggetto delle attività di manutenzione in garanzia.

Risposta

Si veda la risposta al quesito numero 14.

18. Domanda

Capitolato tecnico - § 2.1 OGGETTO DELLA FORNITURA – Pag.6.

Da CT: *“in condizioni standard di erogazione del servizio la Committente richiederà la produzione di tessere di tipo TS-CNS;”*; *“sarà prevista la possibilità per la Committente di richiedere formalmente in qualsiasi momento la produzione di tessere di tipo TS in luogo della produzione di tessere di tipo TS CNS o viceversa sulla base del verificarsi di specifici fattori esogeni quali ad esempio: la scarsità di chip, l'introduzione di nuova normativa, il riordino delle modalità previste per l'identità digitale, l'abolizione della CNS.”*

Si chiede di confermare che la produzione di tessere di tipo TS sia prevista esclusivamente nell'eventualità di dover sostituire la produzione di tessere di tipo TS-CNS e che conseguentemente, in assenza del verificarsi di specifici fattori esogeni quali ad esempio: la scarsità di chip, l'introduzione di nuova normativa, il riordino delle modalità previste per l'identità digitale, l'abolizione della CNS, la produzione di tessere di tipo TS sia pari a 0 (zero).

Risposta

Si conferma.

19. Domanda

Capitolato tecnico - § 5.1.4 File System – Pag.11.

Da CT: *“Il File System adottato deve essere conforme a: [omissis] Carta Nazionale dei Servizi – CNS – File System pubblicato sul sito dell'AgID (versione 10); [omissis] Evolutive ed aggiornamenti pubblicati sul sito dell'AgID.”*

Si chiede di confermare che, essendo stato pubblicato sul sito dell'AgID il documento "Specifiche del file system della CNS -2024 01 29 v. 11": a) sia quest'ultimo il documento di riferimento da prendere in considerazione; b) sia possibile emettere, sin dall'inizio della fornitura, TS-CNS basate su curve ellittiche.

Risposta

- a) Si conferma.
- b) Nel rispetto delle tempistiche di inizio e/o fine produzione di tessere di tipo TS/CNS, definite nel documento di Agid "*Specifiche del file system della CNS -2024 01 29 v. 11*" in base al tipo di chiave crittografica utilizzata, la Committente si riserva la facoltà di richiedere al fornitore, ad inizio fornitura, la produzione di tessere di tipo TS/CNS con chiavi crittografiche con curve ellittiche solamente nel caso in cui il suddetto fornitore sia già pronto a produrre tessere di tale tipologia.

20. Domanda

Capitolato tecnico "5.1.7 Certificato di Autenticazione" – Pag 13.

In caso di adozione delle specifiche di cui al chiarimento 19 "*Specifiche del file system della CNS -2024 01 29 v. 11*" Si chiede di chiarire cosa si intende con "e/o" nella frase "chiavi RSA con lunghezza di almeno 2048 bit e/o curve ellittiche", se entrambe le tipologie di chiavi devono essere contemporaneamente supportate ovvero se è possibile garantire una sola delle due modalità.

Risposta

È possibile supportare una sola delle due modalità, rispettando le tempistiche di inizio e/o fine produzione di tessere di tipo TS/CNS, definite nel documento di Agid "*Specifiche del file system della CNS -2024 01 29 v. 11*" in base al tipo di chiave crittografica utilizzata.

21. Domanda

Capitolato tecnico - § 5.1.8 Componenti software per il funzionamento delle TS-CNS – Pag.13.

Da CT: "*Tutti i componenti Software di cui sopra dovranno essere compatibili con Sistemi Operativi Microsoft di tipo Windows 7, Windows 8, Windows 10 e Windows 11 sia nelle versioni a 32 che a 64 bit.*".

Si chiede di confermare che, in considerazione del fatto che i sistemi operativi Windows 7 e Windows 8 non sono più supportati da parte di Microsoft, le componenti software saranno compatibili esclusivamente con le seguenti versioni, e successive purché nell'ambito della stessa Major Release, di sistema operativo:

- a) Windows 10 Version 1507 – x86, x86-64;
- b) Windows 11 Version 21H2 – x86, x86-64.

Risposta

Non si conferma. È richiesto il supporto anche per Windows 7 e Windows 8 in quanto hanno ancora una quota piccola ma significativa di utilizzo, con la limitazione nota per cui il supporto da parte di Microsoft è terminato. È inoltre richiesto il supporto per tutte le successive Major Release di Windows 10 e 11.

22. Domanda

Capitolato tecnico - § 5.1.8 Componenti software per il funzionamento delle TS-CNS – Pag.14.

Da CT: "*Per quanto riguarda le componenti di cui ai precedenti punti 2 e 3, i componenti Software dovranno essere compatibili anche con i Sistemi Operativi macOS, nelle versioni a 32 e 64 bit, e per almeno due delle distribuzioni Linux di maggiore diffusione nelle versioni a 32 e 64 bit.*".

Si chiede di confermare che, In considerazione del fatto che dalla versione MacOS 11 è supportata la sola versione a 64 bit, le componenti software saranno compatibili con le seguenti versioni, e successive purché nell'ambito della stessa Major Release, di sistema operativo:

- a) MacOS 11 (Big Sur) – 64-bit Intel and ARM;
- b) Linux OpenSuse 15.4 – x86, x86-64;
- c) Linux Ubuntu 20.04 LTS – x86, x86-64;

- d) Linux Debian 10 – x86, x86-64.

Risposta

Si conferma. È inoltre richiesto il supporto per tutte le successive Major Release.

23. Domanda

Capitolato tecnico - § 5.1.8 Componenti software per il funzionamento delle TS-CNS – Pag.14.

Da CT: *“Per tali componenti dovrà inoltre essere assicurata la compatibilità con i più diffusi browser (quali Firefox, Chrome, Safari, Microsoft EDGE, etc.).”*

Si chiede di confermare che, in considerazione del fatto che Internet Explorer non è più supportato da parte di Microsoft, le componenti software saranno compatibili con le seguenti versioni, e successive purché nell’ambito della stessa Major Release, dei più diffusi browser:

- a) Firefox Version 102;
- b) Chrome Version 117;
- c) Safari Version 16.6;
- d) Microsoft EDGE Version 110.

Risposta

Si conferma.

24. Domanda

Capitolato tecnico - § 5.1.1 Microchip della TS-CNS – Pag.10.

Nel § 5.1.1 è esplicitata unicamente la possibilità di generare chiavi RSA nel chip: *“possibilità di generare chiavi RSA all’interno del chip;”*

Considerando che il documento *“Specifiche del file system della CNS -2024 01 29 v. 11”* consente l’impiego di chiavi curve ellittiche si chiede di confermare che la possibilità di generare chiavi all’interno del chip sia possibile anche per le chiavi curve ellittiche.

Risposta

Si conferma.

25. Domanda

Appendice 1 al Capitolato tecnico - § par. 2.1.1.4 TIPOLOGIE DI TEST SUL CIF – Pag.4.

Tutti i test relativi allo standard ISO/IEC 10373-6 presenti in Tabella 1 fanno riferimento alla versione dello standard del 2016 ad eccezione del test *“PICC Reception”* che fa riferimento alla versione del 2011:

“ISO/IEC 10373-6:2011 Test case 7.2.3.2 per PICC tipo A e 7.2.3.4 per PICC tipo B”

Si chiede di confermare che per il test *“PICC Reception”* lo standard di riferimento previsto è ISO/IEC 10373-6:2016.

Risposta

Non si conferma. Lo standard di riferimento è quello indicato nel Capitolato tecnico.

26. Domanda

SCHEMA DI CONTRATTO – ARTICOLO 20 – BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D’AUTORE E LOGO dispone che:

“Qualora venga promossa nei confronti della Committente e/o dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall’Impresa, quest’ultima manleverà e terrà indenne la Committente e/o l’Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente e/o dell’Amministrazione.”

Si prega di confermare che l’obbligo di manleva del fornitore sussisterà e troverà applicazione nei confronti della Stazione appaltante solo laddove le contestazioni/azioni giudiziarie di terzi abbiano dato luogo ad una sentenza o analogo provvedimento che abbia accertato positivamente la responsabilità del fornitore.

Risposta

Non si conferma per quanto concerne le spese giudiziali e legali e tutti gli oneri comunque derivanti dalla promozione di un'azione giudiziaria nei confronti della Committente e/o dell'Amministrazione ai sensi del citato art. 20, in quanto le spese e gli oneri in questione sussisteranno indipendentemente dall'esito del giudizio.

27. Domanda

SCHEMA DI CONTRATTO – ART 23 COMMA 6 e all'art. "IV. ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE, paragrafo 1 e 2" dell'ALLEGATO 13 PRIVACY - ALLEGATO 15 SECURITY, art. 2. OBBLIGHI E ISTRUZIONI PER IL FORNITORE p. 3 - dispongono che:

"Nel caso in cui, anche all'esito di eventuali verifiche, ispezioni e audit effettuati dalla committente in qualità di Titolare del trattamento, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie previste dall'Allegato Privacy e, in generale, dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali, la Sogei diffiderà il Fornitore all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, la Committente potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il presente Accordo Quadro ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno."

"1. Il Fornitore si impegna a trasmettere tutte le informazioni e la documentazione che Sogei potrà ragionevolmente richiederli ... per verificare il rispetto, da parte del Fornitore o dei suoi Sub-Responsabili del trattamento, delle previsioni del presente Allegato Privacy e delle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali e delle istruzioni ricevute.

2. Il Fornitore garantisce che Sogei possa svolgere presso lo stesso e/o i suoi Sub-Responsabili, anche per mezzo di terzi autorizzati e con ragionevole preavviso, attività di controllo e valutazione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi nei locali o nelle strutture fisiche del Fornitore, delle attività di Trattamento dei Dati Personali eseguite dal medesimo Fornitore, ivi incluso l'operato degli eventuali AdS, allo scopo di verificarne la conformità al Contratto, al presente Allegato Privacy e alle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali e alle istruzioni ricevute. Il Fornitore deve mettere a disposizione, senza alcun ritardo e/o omissione, tutte le informazioni necessarie per dimostrare la sua conformità con i suddetti obblighi, incluse eventuali certificazioni in suo possesso. Nel caso in cui all'esito di detti controlli, le Misure di Sicurezza risultino inadeguate e/o inadeguate ad assicurare l'applicazione delle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali, Sogei diffiderà il Fornitore ad adottare le misure necessarie entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato (tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del Trattamento, della tipologia dei dati e della categoria dei soggetti Interessati coinvolti nonché del livello di rischio violazione e/o della gravità della violazione verificatasi), fatti salvi i rimedi esperibili ai sensi del Contratto e/o della legge."

"In ogni caso, il Fornitore si rende disponibile a sottoporsi a valutazioni (audit, assessment, selfassessment) da parte di Sogei e/o a fornire eventuali report emessi da Auditor di terza parte nell'ambito di Certificazioni e Attestazioni in materia di Cybersecurity, IT Security o IT Governance. Sogei informerà il fornitore delle suddette attività con un congruo preavviso. Nell'ambito delle valutazioni di cui sopra, il Fornitore si impegna a fornire tutta la documentazione necessaria senza indebito ritardo per consentire a Sogei di formulare una valutazione completa nell'ambito delle sue attività di Audit in materia di Cybersecurity. Sogei informerà il fornitore della necessità di trasmettere tale documentazione con un congruo preavviso."

Si chiede conferma che le verifiche (Audit) si svolgeranno nel rispetto delle seguenti modalità:

- nei limiti di cui all'art. 28 comma 3 lett. h) del GDPR;
- previo accordo sui tempi e sulle modalità di dette verifiche e purché le stesse non comportino l'analisi dei dati di terze parti e non collidano con obblighi di riservatezza assunti dal Fornitore e con le policy del Fornitore medesimo;
- nella misura massima di una volta l'anno, con preavviso di almeno 20 giorni e a valle di apposito accordo di riservatezza (NDA) fornito dal Fornitore;
- nel caso in cui Sogei si avvalga di auditor esterno quest'ultimo dovrà essere un auditor qualificato e concordato tra le Parti, fermo restando gli obblighi di riservatezza di cui al punto precedente;
- i costi di tali audit saranno a carico di Sogei;
- nel caso in cui, all'esito di detti controlli, dovessero emergere dei rilievi, il termine congruo ad adottare le misure necessarie, che sarà all'occorrenza fissato, sarà concordato tra le Parti.

Risposta

Con riferimento alla protezione dei dati personali le verifiche si svolgeranno nel rispetto dell'art. 28, comma 3, lett. h), del GDPR e di quanto stabilito nella documentazione contrattuale.

In relazione a quanto previsto dall'Allegato Privacy e Security, le parti concorderanno con congruo preavviso le modalità che verranno adottate per le verifiche garantendone gli obblighi di riservatezza.

Per quanto riguarda la numerosità e la tempistica degli Audit non si conferma quanto indicato e si ribadisce quanto previsto nella documentazione contrattuale. A mero titolo indicativo, e non vincolante, se ne stima un numero l'anno pari a uno, con un preavviso pari a 15 giorni, fermo restando la possibilità, in casi di comprovata urgenza, di prevedere un diverso termine. Nel caso in cui si rendesse necessaria la sottoscrizione di un NDA, lo stesso sarà concordato tra le parti.

Per quanto riguarda l'impiego di eventuali auditor esterno, non si conferma quanto indicato e si ribadisce quanto previsto nella documentazione contrattuale.

Riguardo ai costi degli audit non si conferma quanto indicato, e si precisa che Sogei sosterrà unicamente i costi del proprio team di Audit preposto alle verifiche, rimangono in capo al Fornitore i costi derivanti dalle attività necessarie allo svolgimento delle stesse.

La gestione dei rilievi sarà concordata tra le Parti a completamento delle verifiche fermo restando la necessità di implementare, senza ingiustificato ritardo, le misure volte a superare eventuali non conformità normative rilevate durante le verifiche.

28. Domanda

SCHEMA DI CONTRATTO – ART 23 COMMA 8 dispone che:

“Il Fornitore si impegna a tenere indenne e manlevata la Committente da qualsiasi danno materiale, immateriale e reputazionale, diretto o indiretto, nonché da qualsivoglia costo, spesa (ivi incluse le spese legali), onere, interesse e/o sanzione che quest'ultima dovesse patire in conseguenza dell'inadempimento agli obblighi in materia di protezione dei dati personali assunti, da parte del Fornitore, con il presente Accordo Quadro e con l'Allegato Privacy, nonché in conseguenza della condotta dei suoi sub-responsabili o dei suoi agenti, dipendenti, collaboratori e/o di ogni altro soggetto da esso incaricato di eseguire le prestazioni dedotte nell'Accordo Quadro.”

Si prega di confermare che l'obbligo di manleva di cui all'art. 23 comma 8 non si applicherà all'appaltatore laddove le violazioni contemplate dallo stesso articolo siano derivate da istruzioni impartite dal Titolare e quest'ultimo, seppur avisato dall'Appaltatore in merito alle violazioni stesse, non vi abbia posto rimedio rimuovendo e/o cercando di contenere le conseguenze delle violazioni stesse.

Risposta

La manleva si riferisce alle conseguenze dell'inadempimento agli obblighi in materia di protezione dei dati personali assunti, da parte del Fornitore, con l'Accordo Quadro e con l'Allegato Privacy, nonché in conseguenza della condotta dei suoi sub-responsabili o dei suoi agenti, dipendenti, collaboratori e/o di ogni altro soggetto da esso incaricato di eseguire le prestazioni dedotte nell'Accordo Quadro.

29. Domanda

ALLEGATO 13 PRIVACY – “3. OBBLIGHI E ISTRUZIONI PER IL FORNITORE”, dispone che *“Le prescrizioni del presente Allegato Privacy possono essere integrate e derogate solo sulla base di ulteriori e specifici atti di istruzione e/o di nomina di Sogei”*

Si richiede conferma che eventuali altri specifici atti di istruzione e/o di nomina di Sogei siano validi solo se accettati e concordati da entrambe le Parti.

Risposta

Le prescrizioni dell'Allegato Privacy potranno essere integrate e derogate solo sulla base di ulteriori e specifici atti di istruzione e/o di nomina di Sogei condivisi con il Fornitore nel rispetto delle previsioni del GDPR e contrattuali.

30. Domanda

ALLEGATO 13 PRIVACY – “3. I. OBBLIGHI GENERALI, lett. h)”, dispone che *“h) ove richiesto da Sogei, eventualmente anche su istruzione dell'Amministrazione Cliente (ove quest'ultima sia il Titolare del trattamento), rendere*

l'informativa agli Interessati, sulla base di un modello concordato con Sogei o fornito direttamente da quest'ultima;"

Si richiede conferma che tale articolo sia da intendersi "ove applicabile" in considerazione dei Servizi di cui al Contratto.

Risposta

Si conferma.

31. Domanda

ALLEGATO 13 PRIVACY – “3. I. OBBLIGHI GENERALI, lett. i)”, dispone che *“i) ove necessario e applicabile, supportare Sogei e/o l'Amministrazione Cliente (nel caso in cui quest'ultima sia il Titolare del trattamento) nella gestione dei meccanismi e/o sistemi per l'acquisizione e registrazione dei consensi degli Interessati;"*

Si richiede conferma della non applicabilità del presente articolo in considerazione dei Servizi di cui al Contratto.

Risposta

Si conferma.

32. Domanda

ALLEGATO 13 PRIVACY – “3. I. OBBLIGHI GENERALI, lett. j)”, dispone che *“j) fornire, su richiesta, eventuale copia dei Dati Personali dei dipendenti, amministratori, consulenti, collaboratori o altro personale del Fornitore autorizzato al trattamento, nel corso delle attività oggetto del Contratto esclusivamente per finalità relative all'esecuzione delle attività contrattuali ed amministrativo-contabili, oltre che per la sicurezza delle sedi e dei sistemi. Il Fornitore, pertanto, autorizza Sogei ad estrarre tali Dati Personali dai suoi sistemi informativi esclusivamente per le predette finalità e garantisce di aver correttamente adempiuto, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, all'obbligo di informare i propri dipendenti, collaboratori, amministratori o altro personale che i loro dati personali, nel rispetto del principio di pertinenza, saranno comunicati a soggetti terzi, e nel caso che qui rileva a Sogei, per l'esercizio delle attività del Contratto o per il corretto esercizio delle proprie attività”*

Si chiede conferma che tali richieste di eventuale copia dei Dati Personali dei predetti soggetti siano riferite e perimetrare alle attività ed adempimenti effettuati da entrambe le Parti ai fini del perfezionamento del Contratto.

Risposta

I dati personali in questione sono eventualmente richiesti solo per finalità relative all'esecuzione delle attività contrattuali ed amministrativo-contabili, oltre che per la sicurezza delle sedi e dei sistemi.

33. Domanda

ALLEGATO 13 PRIVACY – “I.A) Elementi essenziali del trattamento, paragrafo 1 e 2”, dispone che *“1. Gli Elementi essenziali del trattamento di cui all'art. 28, paragrafo 3, primo capoverso, del Regolamento saranno condivisi con il Fornitore, per il tramite del DDE, nel corso dell'esecuzione del Contratto e, in ogni caso, prima dell'avvio delle attività di Trattamento.*

2. Gli Elementi essenziali del trattamento inizialmente comunicati potranno essere oggetto di integrazione, variazione o modifica con idonea comunicazione da inviarsi da parte di Sogei con le medesime modalità sopra indicate.”

Si richiede conferma che tali Elementi essenziali siano limitati a quanto previsto nel Contratto e nel presente Allegato 13 Privacy ed eventuali integrazioni, variazioni o modifica dovranno essere concordati tra le Parti.

Risposta

Si conferma che tali elementi essenziali sono riferiti alle attività contrattuali. Eventuali integrazioni, variazioni o modifiche avverranno sulla base delle previsioni contrattuali.

34. Domanda

ALLEGATO 13 PRIVACY – “I.B) Richieste e Diritti degli Interessati, paragrafo 2, 3 e 4”, dispone che “2. Il Fornitore sarà tenuto a riscontrare le istanze degli Interessati solo qualora sia stato autorizzato da Sogei e/o dall’Amministrazione Cliente (nel caso in cui quest’ultima sia il Titolare del trattamento).

3. Ove richiesto, il Fornitore presta il proprio supporto e la propria collaborazione nel dare riscontro scritto, anche di mero diniego, alle richieste degli Interessati e alle istanze degli stessi per l’esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento, attenendosi alle istruzioni ricevute da Sogei e/o dall’Amministrazione Cliente (nel caso in cui quest’ultima sia il Titolare del trattamento). 4. In ogni caso, il Fornitore deve fornire tutto il supporto necessario affinché il riscontro agli Interessati avvenga senza ingiustificato ritardo e comunque entro e non oltre il termine utile e/o di legge previsto per dare riscontro alle richieste/istanze ricevute.”

Si richiede conferma che tale articolo sia limitato a quanto previsto dall’art. 28, comma 3, lett. e) del GDPR, e l’onere di riscontrare le richieste di esercizio degli interessati (ex artt. 15 e ss del GDPR) sia, come da GDPR, in capo al Titolare del trattamento.

Risposta

L’articolo è riferito all’obbligo per il fornitore di supportare il Titolare, ove richiesto, nel rispondere alle istanze degli interessati ove pervenute.

35. Domanda

ALLEGATO 13 PRIVACY – “III. OBBLIGHI DI SUPPORTO, COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO”, dispone che “Il Fornitore presta la propria assistenza e collaborazione nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del Regolamento, come di seguito descritto.”

Si richiede conferma che l’articolo in oggetto sia perimetrato a quanto disposto dall’art. 28, comma 3, lett. f) del GDPR.

Risposta

L’articolo in oggetto fa riferimento agli obblighi di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del GDPR.

36. Domanda

ALLEGATO 13 PRIVACY – “III.A) Analisi dei rischi e Valutazione di impatto”, dispone che “1. Il Fornitore deve mettere in atto Misure di Sicurezza per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e nel rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento, tenuto conto dello stato dell’arte, del progresso e dello sviluppo tecnico e tecnologico in materia. A tal fine, il Fornitore svolge l’analisi dei rischi tenendo conto, in special modo, dei rischi che derivano dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale ai Dati Personali. 2. Le modalità di svolgimento, da parte del Fornitore, delle attività di analisi e individuazione delle Misure di Sicurezza dovranno essere conformi alle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali, ivi inclusi gli standard applicabili in materia di cybersecurity, nonché ai codici di condotta di settore e/o dalle certificazioni, ove esistenti e/o acquisite ai sensi degli artt. 40 - 43 del Regolamento. In particolare, ai fini della verifica circa il corretto svolgimento delle attività di analisi dei rischi, sarà tenuta in considerazione la circostanza che le stesse siano improntate ai principi ed alle indicazioni presenti negli standard di qualità ISO del settore ed in particolare:

a) Standard ISO/IEC 29134:2017 Information technology -- Security techniques -- Guidelines for privacy impact assessment; b) Standard ISO/IEC 27001:2013 Information technology -- Security techniques -- Information security management systems; c) Standard ISO/IEC 31000:2018 Risk management -- Guidelines.

3. Il Fornitore si impegna ad assistere, su richiesta, Sogei e/o l’Amministrazione Cliente (nel caso in cui quest’ultima sia il Titolare del trattamento) ai fini di una periodica valutazione circa l’efficacia delle Misure di Sicurezza adottate.

4. Il Fornitore si impegna ad assistere Sogei e/o l’Amministrazione Cliente (nel caso in cui quest’ultima sia il Titolare del trattamento) per il tramite di Sogei sia a livello tecnico che organizzativo nello svolgimento della valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (“DPIA”), così come disciplinata dall’art. 35 del Regolamento, in tutte le ipotesi in cui il Trattamento preveda, necessiti o imponga lo svolgimento e/o l’aggiornamento della stessa. Il Fornitore presterà la propria assistenza nell’attività di consultazione preventiva dell’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 36 del Regolamento fornendo tutte le informazioni all’uopo necessarie. 5. Nello svolgimento delle attività di cui al presente paragrafo III.A) e, più in generale, nell’esecuzione delle attività contrattuali che comportino il

Trattamento di Dati Personali, il Fornitore tiene conto dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita ("privacy by design" e "by default") anche mediante l'ausilio delle istruzioni ricevute; nel caso in cui le attività oggetto del Contratto prevedano lo sviluppo di software, il Fornitore si impegna comunque a supportare Sogei nell'applicazione di tali principi attenendosi ai processi e ai metodi aziendali adottati dalla stessa Sogei."

Si chiede conferma che:

- quanto richiesto in materia di misure di sicurezza sia da intendersi quanto espressamente richiesto nel Contratto in merito alle misure di sicurezza di cui si chiede l'implementazione;
- le attività di assistenza del Fornitore siano perimetrare, in ragione del suo ruolo da Responsabile del trattamento, a quanto richiesto dall'art. 28, comma 3, lett. f) del GDPR.
- eventuali attività di verifica potranno essere effettuate nei limiti delle attività di verifica (audit) di cui al documento in oggetto.

Risposta

Quanto richiesto al Fornitore in materia di misure di sicurezza è quanto previsto dalla disciplina contrattuale e dal GDPR in ordine al suo ruolo di responsabile ex art. 28. Con riferimento alla protezione dei dati personali le verifiche si svolgeranno nel rispetto dell'art. 28, comma 3, lett. h), del GDPR e di quanto stabilito nella documentazione contrattuale.

37. Domanda

ALLEGATO 13 PRIVACY – "IV. ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE, paragrafo 3, 4 e 5", dispone che "3. Il Fornitore dovrà rendere immediatamente edotto e coadiuvare Sogei e/o l'Amministrazione Cliente (nel caso in cui quest'ultima sia il Titolare del trattamento) in caso di ispezioni, di eventuali misure adottate nei suoi confronti o in caso di procedure dinanzi alle Autorità per la protezione dei dati personali, nazionali ed europee, e/o all'Autorità Giudiziaria in relazione ai Trattamenti demandatigli e salvo il caso in cui tale comunicazione non sia vietata dal provvedimento o dalla legge. 4. In simili circostanze, salvo divieti previsti dalla legge, il Fornitore deve: i) informare Sogei tempestivamente, e comunque entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della richiesta di ostensione; ii) collaborare con Sogei e/o con l'Amministrazione Cliente (ove quest'ultima sia il Titolare del trattamento), nell'eventualità in cui gli stessi intendano opporsi legalmente a tale comunicazione; iii) garantire il trattamento riservato di tali informazioni; 5. Qualora Sogei e/o l'Amministrazione Cliente (ove quest'ultima sia il Titolare del trattamento) abbia/no necessità, per lo svolgimento di compiti istituzionali, di accedere ai Dati Personali oggetto di Trattamento che non siano disponibili attraverso i servizi applicativi, il Fornitore si impegna, anche per conto dei suoi Sub-responsabili, a rendere disponibili tali Dati Personali secondo linee guida da concordare nel corso dell'esecuzione del Contratto e, in ogni caso, prima dell'avvio delle attività di Trattamento."

Si chiede conferma che tali attività sia limitata a quanto previsto dall'art. 28, comma 3, lett. f) del GDPR. In aggiunta si chiede conferma per quanto concerne " ii) collaborare con Sogei e/o con l'Amministrazione Cliente (ove quest'ultima sia il Titolare del trattamento), nell'eventualità in cui gli stessi intendano opporsi legalmente a tale comunicazione" che per tale casistica ognuna della Parti agirà per quanto di propria competenza e secondo le proprie volontà e diritti derivanti dalla normativa applicabile.

Risposta

Tale attività è relativa all'ambito di cui alla disciplina contrattuale ed al ruolo di Responsabile del trattamento del Fornitore ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Nel caso in cui Sogei e/o l'Amministrazione Cliente (ove quest'ultima sia il Titolare del trattamento), intendano opporsi legalmente alla comunicazione di cui alle lettere ii) al Fornitore è chiesto solo di dare il necessario supporto.

38. Domanda

Allegato 15 security.

Si chiede conferma che l'allegato 15 Security non si applichi ai servizi oggetto del presente bando di gara ovvero si applichi al solo servizio di Certification Authority relativo all'emissione dei certificati di autenticazione per CNS (per le tessere di tipo TS-CNS).

In caso di applicazione totale/parziale dei req. dell'allegato 15 si chiede:

- conferma che gli stessi debbano essere attivati alla data di avvio delle attività di emissione delle carte.
- di specificare se Sogei rientri nel Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica e per quali servizi oggetto di fornitura il fornitore dovrà adeguarsi.

Risposta

Si precisa che le misure di cui all'Allegato Security sono volte a garantire la sicurezza dei servizi, dei sistemi e dei dati digitali i quali devono essere conservati, elaborati ovvero estratti mediante l'impiego di infrastrutture tecnologiche conformi alle misure indicate al fine di garantire la compliance alla normativa vigente di riferimento in materia di cybersecurity.

L'Allegato 15 Security costituisce parte integrante della documentazione di gara. Il Fornitore, in relazione ai servizi previsti nel Contratto, è tenuto all'osservanza delle specifiche contenute pertanto le misure di cui all'Allegato Security si devono ritenere accolte e soddisfatte dal Fornitore in fase di stipula del Contratto.

I servizi oggetti di fornitura non rientrano, alla data, nel disposto normativo in materia di Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica.

39. Domanda

In relazione alla procedura di gara in oggetto, ai fini della partecipazione alla gara in RTI costituendo, la società che svolgerà i servizi di Certification Authority può essere iscritta al Mepa e abilitata alla categoria "79132100-9 - Servizi di certificazione della firma elettronica", senza essere abilitata alla categoria "31712113-5 Schede a circuiti integrati"?

Risposta

Si veda la risposta al quesito numero 15.

40. Domanda

Per la partecipazione alla gara è richiesto un fatturato complessivo di € 40.000.000,00. Considerando che l'RTI formato da 3 società ha un fatturato complessivo superiore a quello richiesto, E' consentita la nomina a Capogruppo in RTI della società che ha il fatturato minore delle 3 e che da sola non raggiunge i 40.000.000,00 di €?

Risposta

Come previsto al paragrafo 6.3 del Capitolato d'oneri "Requisiti di capacità economico finanziaria", il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2 deve essere soddisfatto dal RTI nel complesso. È consentita la nomina a Mandataria anche alla società, facente parte del RTI, che possieda il fatturato minore.

41. Domanda

Premesso che l'acquirente ha bandito l'acquisto mediante la procedura dell'Accordo Quadro, che impegna l'acquirente solo con l'invio dell'ordine applicativo, è prevista la garanzia d'acquisto di una quantità minima e in che misura, che tenga conto che è stato richiesto agli accorrenti di quotare un prezzo rapportato alla fornitura di € 56.000.000,00 complessivi?

Risposta

Si veda la risposta al quesito numero 16.

**Divisione Sourcing Digitalizzazione
Il Responsabile
(Ing. Patrizia Bramini)**